

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Giulio Murgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella

COPIA



COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21
Oggetto:

Ricognizione delle situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale anno 2019, rideterminazione della dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **otto** del mese di **Marzo** alle ore **14:52**, nella Sala delle adunanze del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l'adunanza il Sindaco Giulio Murgia e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

Prot. n. **2072/2019**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 13/12/1994 n° 38.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari

Addì **13/03/2019**

Il Responsabile dell'Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione è:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)

ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Tertenia, **13/03/2019**

Il Responsabile dell'Area Amm/va
(Dr.ssa Carrus Maruska)

Presenti Assenti

			Presenti	Assenti
1	Murgia Giulio	Sindaco	X	
2	Muggironi Marina	Vice Sindaco	X	
3	Puddu Luigi	Assessore		X
4	Mereu Mariano	Assessore	X	
5	Demurtas Barbara	Assessore		X

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto suindicato.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

PREMESSO che

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. n. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 recante "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" le amministrazioni pubbliche, in luogo della programmazione triennale del fabbisogno del personale, devono adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- per la corretta applicazione della nuova disciplina, anche per quanto concerne le dotazioni organiche, si rendono necessarie tuttavia le apposite linee di indirizzo da emanare con Decreto Ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale" e rilevato che ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 il predetto divieto si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche sono state pubblicate nella G.U. n. 173 del 27.07.2018;
- il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

ATTESO che in relazione ai vincoli in materia di personale:

- il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) "abrogato";
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- Il comma 557 bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);

- Il comma 557 ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che "In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- In merito alle capacità assunzionali il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, all'articolo 3, comma 5 dispone: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";

ATTESO CHE

- gli Enti Locali a decorrere dal 2019 possono assumere a tempo indeterminato in misura pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2018 come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;
- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, (art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 e successivamente modificato dall'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78/2015) può beneficiare delle capacità assunzionali 2019 (cessazioni 2018) e dei residui non utilizzati del triennio 2016/2018 (cessazioni delle annualità 2015-2017) come risultante dall'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 1819 del 05/03/2019, e di seguito dettagliato:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI UTILIZZABILI NEL 2019 - Aggiornate con incrementi contrattuali						
Capacità assunzionali residue 2018 - Cessazioni 2017						
Voci - Istruttore Amministrativo - Cat. C - 36 ORE - con residuo non utilizzato del 91%	Trattamento tabellare tempo pieno	Ore settimanali	Tabellare riproporzionato	Oneri	Quota non utilizzata nel 2017	Capacità residue
Totale costo	22.367,50	36,00	22.367,50	8.461,32	0,91	21.093,85

Capacità assunzionali ordinarie 2019 - Cessazioni 2018						
Voci - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D a tempo parziale - 18 ORE	Trattamento tabellare tempo pieno	Ore settimanali	Tabellare riproporzionato	Oneri	Quota non utilizzata	Capacità residue
Totale costo	23.787,89	18	11.893,95	4.540,85	1,00	16.434,79
Capacità assunzionali ordinarie 2020 - Cessazioni previste 2019						
Voci - Esecutore tecnico - Cat. B 36 ORE	Trattamento tabellare tempo pieno	Ore settimanali	Tabellare riproporzionato	Oneri	Quota non utilizzata	Capacità residue
Totale costo	19.958,24	36	19.958,24	7.861,76	0,00	27.820,00
Totale capacità assunzionali utilizzabili						65.348,64

RICHIAMATE:

- la deliberazione della G.C. n. 22 del 04/05/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per gli anni 2018/2020;
- la deliberazione della G.C. n. 23 del 04/05/2018 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale, triennio 2018/2020, modificata con deliberazione della G.C. n. 60 del 21/09/2018;

DATO ATTO CHE la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;

RILEVATO CHE

- il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta, pertanto, quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere, altresì, indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 07/04/2017, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente successivamente modificata con deliberazione n. 23 del 04.05.2018;

RILEVATO CHE l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

ATTESO che

- la mancata ricognizione annuale comporta per le Amministrazioni l'impossibilità di assumere o instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con qualsiasi tipologia contrattuale, pena la nullità di tali atti, e che la mancata attivazione delle procedure di mobilità comporta, per il dirigente, responsabilità disciplinare;
- la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione per il Comune di Tertenia;
- i Responsabili del Servizio dell'Ente, hanno attestato ciascuno, con riferimento al settore di competenza, l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RITENUTO di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 che, tenuto conto degli obiettivi programmati, dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento, strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di personale;

ATTESO CHE in data 28.12.2018 è cessata un'unità di istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo part time e indeterminato assegnato al Servizio Tecnico;

RILEVATO CHE allo stato attuale risultano vacanti le seguenti figure:

- n. 2 Istruttori direttivi tecnici a tempo indeterminato e part time, cat. D pos. Eco. D1;

ATTESO

- che l'Ente non dispone di una graduatoria da utilizzare in quanto gli idonei della graduatoria approvata con Determinazione n. 927 del 19.12.2017, formata in esito al Concorso pubblico per la copertura di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici part time 18 ore settimanali, hanno già comunicato a suo tempo di non essere disponibili all'assunzione;
- che, a seguito della ricognizione effettuata, anche di concerto con i Responsabili del Servizio, si ritiene di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, pos. Eco. D1, a tempo parziale e indeterminato;
- che nel corso del 2019 sarà collocato a riposo n. 1 Esecutore Tecnico categoria B, pos. eco. B2 a tempo pieno ed indeterminato;

RAVVISATA l'opportunità di modificare il profilo di Esecutore Tecnico categoria B vacante a far data dal 01.08.2019 istituendo le seguenti figure:

- n. 1 Collaboratore tecnico specializzato cat. B3, pos. eco. B3 a tempo parziale 24 ore settimanali;
- n. 1 Operaio cat. A, pos. eco. A1 a tempo parziale 18 ore settimanali;

DATO ATTO CHE la modifica del profilo di Esecutore Tecnico mediante l'istituzione di due nuove figure si pone nell'ottica di una migliore utilizzazione delle prestazioni dei dipendenti con diretti vantaggi per la qualità dei servizi resi e tali da accrescere il patrimonio professionale dei medesimi dipendenti;

RITENUTO CHE le succitate proposte di modifica della dotazione organica siano rispondenti alle necessità manifestate da questa Amministrazione Comunale di perseguire ed ottenere ottimali livelli di efficacia ed efficienza;

RITENUTO

- di programmare per l'anno 2019 la seguente assunzione di personale:
 - assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, pos. Eco. D1, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante utilizzo di graduatorie vigenti di altri Enti, ed in subordine in caso di esito infruttuoso delle predette procedure, mediante concorso pubblico per soli esami;
- di programmare per l'anno 2020 la seguente assunzione di personale:
 - assunzione di n. 1 collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, pos. eco. B3 a tempo parziale 24 ore settimanali ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
 - assunzione di n. 1 operaio, cat. A, pos. eco. A1, a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante pubblica selezione ai sensi del D.P.R. 9/05/1984 n. 487 tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987;

ATTESO che per quanto riguarda l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico l'utilizzo di graduatorie vigenti di altri Enti trova fondamento nella semplificazione del procedimento di selezione, nell'economicità degli atti da adottare, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura del suddetto posto vacante;

ACCERTATO che, come risulta dall'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 1819 del 05/03/2019, tra l'altro:

- l'Ente, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
 - l'Ente ha garantito il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dovrà provvedere, entro il termine di scadenza del 31.03.2019 a trasmettere con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio (legge n. 232/2016);
 - il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche nel corso dell'anno;
 - l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
 - le capacità assunzionali 2019 (cessazioni anno 2018) e le capacità assunzionali derivanti dai residui non utilizzati del triennio 2016/2018 (cessazioni anni 2015-2017) consentono di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttori Direttivo Tecnico, categoria D, pos. Eco. D1, n. 1 collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, pos. eco. B3 a tempo parziale 24 ore settimanali e n. 1 operaio, cat. A, pos. eco. A1, a tempo parziale 18 ore settimanali, come risulta dal seguente prospetto:

ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2019					
Voci - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D - 18 ORE	Trattamento tabellare tempo pieno	Ore settimanali	Tabellare riproporzionato	Oneri	Costo Complessivo
Totale costo	23.787,89	18	11.893,95	4.540,85	16.434,79
ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2020					
Voci - Collaboratore tecnico specializzato - Cat. B3 - 24 ORE	Trattamento tabellare tempo pieno	Ore settimanali	Tabellare riproporzionato	Oneri	Costo Complessivo
Totale costo	20.572,20	24	13.714,80	5.402,45	19.117,25
ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2020					
Voci - Operaio - Cat. A1 - 18 ORE	Trattamento tabellare tempo pieno	Ore settimanali	Tabellare riproporzionato	Oneri	Costo Complessivo
Totale costo	18.591,70	18	9.295,85	3.661,85	12.957,70
Totale capacità assunzionali residue					16.838,90

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

DATO ATTO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole come da verbale n. 2 del 07/03/2019, prot. n. 1917 del 08/03/2019, che si allega alla presente;

RAVVISATA l'opportunità e la necessità di determinarsi in merito;

DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 16 del 02/03/2012 art. 4 ter comma 12;
- il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 114/2014 e in particolare l'art. 3;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. Legge di stabilità 2016;
- La legge 205/2017;
- Il d.lgs. n. 75/2017;
- le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto "Regioni -Autonomie Locali";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292) con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 come riscritto dall'art. 16 della L. n. 183/2011, che, sulla base delle attestazioni prodotte dai Responsabili citate nella parte narrativa, nell'Ente non sussistono situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale;

DI RIDETERMINARE la dotazione organica, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, nel modo seguente:

- modifica di n. 1 Esecutore Tecnico categoria B vacante a far data dal 01.08.2019 con l'istituzione delle seguenti figure: n. 1 Collaboratore tecnico specializzato cat. B3, pos. eco. B3 a tempo parziale 24 ore settimanali e n. 1 Operaio cat. A, pos. eco. A1 a tempo parziale 18 ore settimanali;

DI DARE ATTO CHE la dotazione organica dell'Ente sarà suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni, gestioni associate o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021 nei termini sotto indicati:

Anno 2019 - Assunzioni a tempo indeterminato:

- assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, categoria D, pos. Eco D1, previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante utilizzo di graduatorie vigenti di altri Enti, ed in subordine in caso di esito infruttuoso delle predette procedure mediante concorso pubblico per esami;

Anno 2020- Assunzioni a tempo indeterminato:

- assunzione di n. 1 collaboratore tecnico specializzato, cat. B3, pos. eco. B3 a tempo parziale 24 ore settimanali ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;

- assunzione di n. 1 operaio, cat. A, pos. eco. A1, a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante pubblica selezione ai sensi del D.P.R. 9/05/1984 n. 487 tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987;

Anno 2021

Nessuna assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

DI DARE ATTO che per quanto riguarda l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico l'utilizzo di graduatorie vigenti di altri Enti trova fondamento nella semplificazione del procedimento di selezione, nell'economicità degli atti da adottare, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura del suddetto posto vacante;

DI SIGNIFICARE che la Giunta Comunale si riserva di rivedere la programmazione del fabbisogno di personale in funzione sia di eventuali mutate esigenze di funzionalità dell'Ente, sia in relazione a nuove opportunità e/o vincoli derivanti da innovazioni normative in materia di personale, al fine di programmare le rimanenti capacità assunzionali;

DI TRASMETTERE il presente atto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di comparto e alle RSU;

DI DEMANDARE ogni successivo adempimento inerente la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.